



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ordinanza n. _____

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

Viste le seguenti ordinanze sindacali, con vigenza a tutto il 1 marzo 2020:

- L'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 58 del 23/02/2020 con cui sono stati ripresi i contenuti dell'ordinanza n. 1 del 23/02/2020, adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, contenente specifiche misure nella Regione Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus, al fine di rafforzarne l'applicazione nel territorio del Comune di Noceto;
- L'ordinanza sindacale n. 59 del 25/02/2020, con cui è stato confermato il contenuto della propria ordinanza n. 58/2020, con le specifiche espone nel dispositivo del presente provvedimento;
- L'ordinanza sindacale n. 64 del 01/03/2020 con cui sono state stabilite le seguenti misure, prorogate con ordinanza sindacale n. 66 del 04/03/2020 fino al giorno 08/03/2020;
- L'ordinanza sindacale n. 68 del 06/03/2020, per effetto della quale in attuazione del DPCM 04/03/2020 sono state adottate nuove misure con decorrenza dal giorno lunedì 9 marzo 2020:

Richiamato il DPCM 08/03/2020, con il quale sono state approvate nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contestualmente stabilito che dalla data di efficacia delle disposizioni del predetto decreto, ossia a decorrere dal giorno 8 marzo 2020 e fino al giorno 3 Aprile 2020, cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020;

Preso atto che il citato DPCM 08/03/2020, oltre a misure generali applicabili all'intero territorio nazionale, detta all'art. 1 misure maggiormente stringenti per determinate aree del territorio tra le quali viene individuata la Provincia di Parma;

Atteso che tra le misure adottate con il DPCM 08/03/2020 anche per questo territorio paiono di particolare rilievo, nonché ove ricadenti nella competenza di questo Ente doverose di provvedimento applicativo, le misure individuate nella presente ordinanza, rinviandosi al DPCM stesso per la completa individuazione delle misure adottate per questo territorio;

Valutato che:

- il nuovo DPCM per quanto di rilievo ai fini della presente ordinanza, tra le misure citate introduce in particolare limitazioni al movimento delle persone anche all'interno del territorio dei Comuni interessati, nonché nuovi vincoli, prescrizioni e divieti per bar, ristoranti ed attività commerciali in genere;
- le misure contenute nel nuovo DPCM comportano di fatto il superamento delle misure contenute nell'ordinanza sindacale n. 68 del 06/03/2020 in quanto fondata sul DPCM 04/03/2020 ora abrogato, determinando la necessità di adottare un nuovo provvedimento di attuazione del DPCM 08/03/2020;

Ritenuto pertanto necessario revocare l'ordinanza sindacale n. 68/2020, che avrebbe prodotto i propri effetti a decorrere dal lunedì 9 marzo 2020, nonché l'ordinanza n. 64/2020 come prorogata con ordinanza 66/2020, efficacia fino alla data odierna, adottando una nuova ordinanza che tenga conto delle nuove misure introdotte anche per il territorio di questo Ente dal DPCM 08/03/2020, sopra schematicamente elencate;



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ritenuto con la presente ordinanza di adottare le seguenti misure all'interno del territorio comunale, in applicazione e/o rafforzamento delle misure previste dal DPCM 08/03/2020:

1. chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati, siti nel territorio del Comune di Noceto e la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
2. sospensione dei mercati settimanali.
3. sospensione di tutte le attività svolte in locali di proprietà del Comune di Noceto, in concessione di comodato d'uso a terzi, COMPRESSE le attività dei centri semiresidenziali e di centro diurno per anziani del territorio. L'accesso dei visitatori è regolato dall'art. 2, lett. q) del DPCM 08/03/2020;
4. sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (es: attività dei circoli).
5. sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
6. apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM. Sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i matrimoni e le cerimonie funebri;
7. apertura di bar e ristoranti dalle ore 6:00 alle ore 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
8. apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui ai punti precedenti, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
9. chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati; Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
10. in deroga alla chiusura di cui punto precedente, è consentita l'attività di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Rilevato in particolare quanto alla sospensione dei mercati settimanali del lunedì e del giovedì, che tale misura viene adottata al precipuo scopo di evitare spostamenti di persone all'interno del territorio comunale in tali occasioni, avendo i mercati per tradizionale connotazione quella di determinare concentrazione di persone in aree pubbliche del territorio, senza tuttavia che possano essere garantiti un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone;

Atteso che:

- il DPCM stabilisce infatti che in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- le aree mercatali, in quanto pubbliche, ricadono evidentemente nella diretta disponibilità e gestione della scrivente amministrazione, che non è in grado di assicurare l'adempimento delle misure previste



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

dal DPCM 08/03/2020 per le attività commerciali, ossia un controllo puntuale e continuo volto ad evitare concentrazione di persone e rispetto della distanza di 1 metro tra i visitatori dei mercati;

- è obiettivo di questa Amministrazione ridurre le occasioni di spostamento all'interno del territorio comunale, tanto più quando tali spostamenti risultano comportare una potenziale concentrazione di persone in un unico luogo o locale;

Atteso che per quanto non espressamente indicato nella presente ordinanza trovano piena e diretta applicazione le misure contenute nell'art. 1 del DPCM 08/04/2020, nonché le ulteriori misure contenute nei successivi artt. 2 e 3, ove non siano contemplate misure più rigorose nell'art. 1 del medesimo decreto, e le relative sanzioni;

Allo scopo precipuo di garantire la tutela della salute pubblica della popolazione locale anche al fine di non rendere vane le misure adottate con il citato DPCM 08/03/2020, quali la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado;

Visto gli artt. 50 del D.Lgs 267/2000 relativo ai poteri del Sindaco;

ORDINA

Sono revocate l'ordinanza sindacale n. 68 del 06/03/2020, che avrebbe prodotto i propri effetti a decorrere dal lunedì 9 marzo 2020, nonché l'ordinanza n. 64/2020 come prorogata con ordinanza 66/2020, efficaci fino alla data odierna,

Per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione e/o rafforzamento delle misure introdotte con DPCM 08/03/2020, **a decorrere da lunedì 9 marzo 2020 compreso e per tutta la vigenza del DPCM 08/03/2020 e dunque fino al giorno 3 aprile 2020**, di adottare le seguenti misure per il contrasto e contenimento dell'emergenza sanitaria per coronavirus, con riserva di modifica ove ne ricorrano i presupposti:

1. chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati, siti nel territorio del Comune di Noceto e la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
2. sospensione dei mercati settimanali.
3. sospensione di tutte le attività svolte in locali di proprietà del Comune di Noceto, in concessione di comodato d'uso a terzi, COMPRESSE le attività dei centri semiresidenziali e di centro diurno per anziani del territorio. L'accesso dei visitatori è regolato dall'art. 2, lett. q) del DPCM 08/03/2020;
4. la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (es: attività dei circoli).
5. sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
6. apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM. Sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i matrimoni e le cerimonie funebri;
7. apertura di bar e ristoranti dalle ore 6:00 alle ore 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
8. apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui ai punti precedenti, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

9. chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati; Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 08/03/2020, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
10. in deroga alla chiusura di cui punto precedente, è consentita l'attività di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione

Per quanto non espressamente indicato nella presente ordinanza trovano piena e diretta applicazione le misure contenute nell'art. 1 del DPCM 08/04/2020, nonché le ulteriori misure contenute nell'art. 2 e 3 ove non siano contemplate misure più rigorose nell'art. 1 del medesimo decreto, e le relative sanzioni;

INVITA

- a) **I titolari delle attività commerciali consentite** all'adozione di tutte le misure cautelari, di prevenzione e di sanificazione necessarie ad assicurarne lo svolgimento in sicurezza rispetto all'emergenza coronavirus, sottolineando la loro esclusiva responsabilità nei confronti degli utenti, del personale addetto e della popolazione locale.

Relativamente a tali attività, l'apertura è condizionata all'osservanza degli obblighi di orario e di chiusura previsti per le diverse tipologie di attività commerciale, nonché all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno 1 metri tra visitatori (cosiddetto "criterio droplet") e comunque all'adozione di tutte le misure igienico- sanitarie previste nell'allegato 1 lettera d) del DPCM.

RICORDA

- **è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori al di fuori delle ipotesi contemplate nel DPCM**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute da dimostrare in caso di controllo con idonea documentazione. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- **è vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena;**
- **secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, lett. b) del DPCM 08/03/2020, è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.**

Si ricorda inoltre che rimangono in ogni momento vietate le attività che comportano significative concentrazioni di persone.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed alla Polizia Municipale, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

La presente ordinanza potrà essere rivista in relazione alle eventuali misure o provvedimenti che dovessero essere adottate dalle Autorità Pubbliche competenti in materia.

L'inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 650 codice penale, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite nel DCPM 08/03/2020

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale fino al giorno 3 Aprile 2020 compreso, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e viene trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Parma;
- Al Sig. Questore di Parma
- Al Comando dei Carabinieri di Noceto;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Associazioni provinciali di Categoria per il Commercio
- A tutti i soggetti operanti nel territorio comunale interessati dal presente provvedimento, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico.

Si allega:

- Allegato 1) al DPCM 08/03/2020, recante "Misure igienico-sanitarie" da adottare durante l'emergenza coronavirus

Noceto, 08/03/2020

IL SINDACO
Dott. FABIO FECCI
Firmato digitalmente

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Noceto;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comune di Noceto P.le Adami 1 43015 Noceto (PR)

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Aldo Mercadanti – tel. 0521 622112

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.;

oppure, in via alternativa

- entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.